

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2020

102/2020/R/RIF

RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI NEL SETTORE DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a bis riunione del 26 marzo 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00), recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20);

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni in tema di servizio di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/RIF, recante “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (di seguito: TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 59/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò”;

- il Comunicato dell’Autorità 11 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19” (di seguito: Comunicato 11 marzo 2020);
- il Comunicato dell’Autorità 24 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)” (di seguito: Comunicato 24 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
 - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; la medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, intervenendo sull'articolo 1 della legge 147/13, ha:
 - introdotto il comma 683-bis il quale dispone che, *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1,*

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

- innovato il comma 652 (alla luce dei compiti attribuiti alla Autorità in materia tariffaria), il quale, nell’attuale formulazione prevede tra l’altro che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIE, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:
 - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
 - migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi;
 - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
 - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;

- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;
- per quanto di interesse in questa sede, con il medesimo provvedimento (al comma 3.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF), è stato peraltro fissato al 31 dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti riferiti alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti;
- all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un

procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi qualificandola come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 (di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del decreto del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché – con il d.P.C.M. 11 marzo 2020 – ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, introducendo limitazioni generalizzate agli spostamenti, nonché la sospensione di riunioni e *meeting* *"in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità"*;

- alla luce delle misure emergenziali sopra richiamate sono pervenute all’Autorità varie comunicazioni da parte di imprese che operano nei settori regolati e da loro associazioni, nell’ambito delle quali sono state rappresentate le azioni avviate dai gestori per proseguire regolarmente le relative attività di erogazione, sospendendo temporaneamente i servizi non essenziali alle medesime connesse e ricollocando sul territorio il personale rimasto a disposizione, al contempo garantendo modalità operative nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore, e fornendo specifici contatti per ogni tipo di comunicazione legata all’emergenza in corso;
- con il Comunicato 11 marzo 2020, l’Autorità ha raccomandato che vengano adottate e condivise tra gli operatori prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale, con particolare attenzione a coloro che hanno funzioni o competenze essenziali per la garanzia della continuità del servizio, contestualmente chiarendo che *“la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui [l’Autorità medesima] terrà necessariamente conto ai fini dell’applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza, quali, ad esempio, quelle relative agli indicatori di qualità del servizio e dei correlati effetti economici”*;
- al contempo, come evidenziato nella deliberazione 59/2020/R/COM, l’Autorità ha ritenuto necessario segnalare alle competenti autorità l’opportunità di riconsiderare i termini individuati dal legislatore per l’approvazione (relativa all’anno 2020) delle *“tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 di cui al citato articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nell’ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all’articolo 107 è stato disposto (unitamente al differimento al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, previsto dal comma 2) che:
 - *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”* (comma 4);
 - *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);

- il successivo d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha, tra l'altro, sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali figurano le *“Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”* (codice ATECO 38) e le *“Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”* (codice ATECO 39);
- l'Autorità, alla luce delle richiamate novità normative (e in particolare di quelle recate dal citato comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20), con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come:
 - *“la duplice deroga sia alla copertura dei costi [di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 147/13], sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF [derogando dunque dall'articolo 1, comma 683, della legge 147/13], [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere”;*
 - *“allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve (...) essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio”.*

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- un'efficiente azione straordinaria di completamento e integrazione della regolazione vigente (a garanzia della continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della tutela degli utenti e della finanza locale), richiede l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di elementi informativi di cui dispongono gestori e Enti territorialmente competenti;
- tali elementi, peraltro, non sono solo funzionali alla definizione di una regolazione coerente e rispondente alle effettive esigenze del sistema nell'attuale fase emergenziale, ma sono altresì strumentali all'espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica tese a garantire i necessari requisiti di trasparenza a tutela degli utenti;
- ai fini di cui sopra, inoltre, l'articolo 2, comma 20, della legge 481/95, alla lettera a), attribuisce, all'Autorità, uno specifico potere di richiedere dati e informazioni

ai soggetti che a qualunque titolo esercitino i servizi sottoposti alla sua regolazione.

RITENUTO CHE:

- nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, determinata dall'insorgenza di rischi per l'incolumità pubblica e privata connessi ad agenti virali trasmissibili, la ricerca di soluzioni straordinarie e urgenti debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate;
- al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale, secondo quanto prefigurato dall'Autorità nel Comunicato 24 marzo 2020, sia prioritario acquisire ogni informazione utile a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile;
- sia, pertanto, necessario richiedere agli Enti territorialmente competenti e ai gestori (come definiti al comma 1.1 del MTR) tutti gli elementi che possano consentire all'Autorità di valutare l'adozione di provvedimenti urgenti volti, in particolare, a:
 - assicurare, in un'ottica di tutela degli utenti, la corretta applicazione delle regole di trasparenza, tenuto conto della soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura secondo quanto stabilito dal MTR;
 - garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, attraverso la definizione delle più idonee modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica, e svolgendo specifici approfondimenti per individuare strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall'attuale situazione emergenziale.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in sede di definizione dei citati provvedimenti urgenti e sulla base degli ulteriori elementi che verranno acquisiti, sia opportuno valutare il differimento del termine (fissato al 31 dicembre 2020 dal comma 3.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF) per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti riferiti alla determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti

DELIBERA

- 1.1 di verificare, anche alla luce delle recenti disposizioni citate in premessa, in un’ottica di tutela degli utenti, la corretta applicazione delle regole di trasparenza, di redazione dei PEF e di individuazione delle entrate tariffarie, tenuto conto della soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura secondo quanto stabilito dal MTR;
- 1.2 di procedere, nell’ambito della definizione di provvedimenti urgenti, alla individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull’equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire continuità nei servizi essenziali;
- 1.3 di effettuare, nell’ambito della definizione di provvedimenti urgenti, verifiche e approfondimenti per individuare strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall’attuale situazione emergenziale;
- 1.4 di richiedere, al fine di adottare provvedimenti urgenti di regolazione e controllo di competenza dell’Autorità, agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile alle finalità di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, qualora specificamente riconducibile all’emergenza COVID-19, con particolare riferimento:
 - i. agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell’ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
 - ii. alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
 - iii. alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
- 1.5 di valutare, in sede di definizione delle citate misure e sulla base degli ulteriori elementi acquisiti, il differimento del termine per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti riferiti alla determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti;
- 1.6 di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle associazioni Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA;

1.7 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini